

Professionisti Associati
Prato

Prato, 14 Luglio 2021

Lettera informativa n. 33/2021

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**LETTERA INFORMATIVA MENSILE
LUGLIO 2021**


Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Indice

- 1) Principali scadenze dal 16 Luglio al 15 Agosto;
- 2) Bonus acqua potabile;
- 3) Cedibili le rate residue da ristrutturazione;
- 4) Niente contribuzione per i soci di Srl che non prestano attività lavorativa;
- 5) La gestione delle casse previdenziali professionali;
- 6) Sospese per il 2021 le sanzioni per i mancati obblighi informativi delle sovvenzioni e dei contributi pubblici.

Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative



Professionisti Associati
Prato

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.


Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si segnala che il D.P.C.M. 28 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli Isa, compresi quelli che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, dal 30 giugno al 20 luglio 2021. E' in discussione ulteriore differimento al 15 settembre.

Va poi ricordato che l'articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

SCADENZE FISSE

16 luglio	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
	Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.



Professionisti Associati
Prato

	<p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
20 luglio	<p>Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 per soggetti Isa Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro. (proroga annunciata, ma non ancora ufficializzata)</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
26 luglio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.</p>
30 luglio	<p>Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 con maggiorazione Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse per i soggetti la cui scadenza ordinaria era fissata al 30 giugno 2021.</p>
31 luglio	<p>Rate non versate nel 2020 relativamente a Rottamazione <i>ter</i> e Saldo e stralcio Per i contribuenti in regola con le rate che scadevano nel 2019, ultimo giorno utile per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 e non versate. (Annunciata possibilità di rateizzazione, ma non ancora ufficializzata)</p>

2. BONUS ACQUA POTABILE

Le persone fisiche, imprese, professionisti ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono beneficiare del così detto “bonus acqua potabile” per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile. Lo scorso 16 giugno l'Agenzia delle entrate ha definito con apposito decreto i criteri e le modalità di fruizione del bonus (pari al 50% delle spese sostenute entro limiti prefissati). Si rinvia a quanto esposto a pag. 50 della nostra circolare n.5/2021.

3. CEDIBILI LE RATE RESIDUE DA RISTRUTTURAZIONE

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato il software di compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito o c.d. sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per interventi edilizi e Superbonus 110%. La modifica rende ora possibile comunicare all'Agenzia la cessione del credito corrispondente alle rate di detrazione non ancora fruite da parte del contribuente che ha scelto di utilizzare la prima rata (relativa al 2020) direttamente in dichiarazione dei redditi.

4. NIENTE CONTRIBUZIONE PER I SOCI DI SRL CHE NON PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con una recente **circolare, la n. 84 del 10 giugno 2021, l'Inps** modifica il proprio pensiero in tema di contribuzione per i soci non lavoratori di Srl, adeguandosi alla posizione (favorevole ai contribuenti) assunta negli ultimi anni dalla Cassazione: conseguentemente, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

La posizione dei soci di Srl

In tema di contribuzione dei soci di Srl la posizione dell'Inps venne espressa con la circolare n. 102/2003: sulla base di tale documento, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti per le gestioni artigiani e commercianti, la base contributiva era costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.

Secondo L'Inps, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della Srl, la stessa costituiva la base contributiva anche nei casi in cui il titolo all'iscrizione previdenziale derivasse dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

Sul punto si è sviluppato un nutrito contenzioso che ha portato a numerose sentenze favorevoli ai contribuenti (Cassazione, sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019): la Suprema Corte si era espressa affermando che devono essere esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Questo perché per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.

Di tale posizione aveva preso atto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020; più recentemente anche L'Inps ha accettato tale tesi, appunto con la richiamata circolare n. 84/2021.

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non rilevano ai fini previdenziali.

Continuano invece a dover scontare la contribuzione le seguenti ipotesi:

- socio che svolge attività lavorativa all'interno di società di capitali;
- socio che riceve per trasparenza redditi dichiarati dalla società (aspetto chiarito dalla successiva **circolare n. 88 del 21 giugno 2021**).

Sotto il profilo della decorrenza, nella circolare n. 84/2021 si afferma che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall'anno di imposta 2020.

5. LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d'imposta 2020, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

In queste settimane alcune casse di previdenza delibereranno la proroga della scadenza di presentazione della comunicazione reddituale, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. che proroga il termine di versamento ordinario delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio 2021 a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indicatori sintetici di affidabilità.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2020
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Mod. 2/21 entro il 31 luglio 2021 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2021, 2° acconto entro il 5 agosto 2021 e saldo entro il 15 novembre 2021 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2021 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2021
Avvocati	www.cassaforense.it	Mod. 5/2021 entro il 30 settembre 2021 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2021 e 2° rata entro il 31 dicembre 2021
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2021 entro il 30 ottobre 2021	Rateizzazione dal 15 novembre 2021



Professionisti Associati
Prato

Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 21/red entro il 16 settembre 2021 da inviare telematicamente	Rateizzazione dal 30 settembre 2021
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2021 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	20 dicembre 2021 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2021 in via telematica	Rateizzazione
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2020
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2021	Unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2021	31 ottobre 2021 oppure in 3 rate (31 ottobre 2021 – 30 novembre 2021 – 31 dicembre 2021)
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2021 entro il 10 settembre 2021 in via telematica	In 6 rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2021
Ingegneri, architetti	www.inarcassait.it	Modello DICH/2021 entro il 2 novembre 2021 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 oppure in 3 rate
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2021 per la quota B entro il 31 luglio 2021 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2021 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 30 settembre 2021 in via telematica	Acconti entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 15 aprile 2021 e saldo entro il 30 settembre 2021
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 1° ottobre 2021 in via telematica	Acconto entro il 01/03/2021 e saldo entro il 1° ottobre 2021
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2021 entro il 30 novembre 2021 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2022

Si segnala, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni e aggiornamenti.

6. SOSPESE PER IL 2021 LE SANZIONI PER I MANCATI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

Secondo le indicazioni dei commi 125 e 125-*sexies* della L. 124/2017, le società di capitali devono fornire ai terzi le informazioni riguardanti i benefici economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti assimilati. Le informazioni da comunicare vanno fornite in:

- Nota integrativa;
- tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

N.B.

La mancata indicazione di tali informazioni comporta l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio che, per effetto delle previsioni contenute nella legge di conversione del recente D.L. 52/2021, risulta sospeso per il 2021.

Indicazioni di cui al comma 125, L. 124/2017

Secondo le indicazioni del comma 125 vanno riportati in nota e sul sito *internet*:

- le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
- erogati nell'esercizio finanziario precedente
- di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro importo complessivo nel periodo/anno anche se le singole operazioni risultano d'importo inferiore.



Sono soggetti a tale obbligo i soli rapporti bilaterali e quindi non rilevano i vantaggi di carattere generale.

L'obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I benefici rilevano secondo il principio di cassa e anche quando il beneficio fosse in natura rileverà nell'esercizio in cui risulterà goduto.

Regime sanzionatorio

Secondo il comma 125-*sexies*, L. 124/2017 l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità sin qui esposto comporta l'applicazione:

- della sanzione dell'1% di quanto ricevuto, con un minimo di 2.000 euro;
- dell'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui dopo 90 giorni dalla contestazione non si provveda all'adempimento.

Sospensione del regime sanzionatorio

Come è facile intuire per effetto dei numerosi aiuti ricevuti in conseguenza della emergenza epidemiologica, la pubblicità per gli aiuti 2020 risulta piuttosto complicata.

Questa difficoltà è stata presa in considerazione anche dal Legislatore che in sede di conversione del D.L. 52/2021 ha sostanzialmente previsto (sebbene la formulazione della norma risulti poco chiara) che il termine per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 è differito al 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017 (ma probabilmente le sanzioni saranno dovute se l'informativa non verrà data nella nota integrativa del prossimo bilancio).

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Professionisti Associati